

STATUTO
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania
ADiSURC

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito statutario, natura, sede, finalità
Articolo 2 – Funzioni
Articolo 3 – Concertazione istituzionale
Articolo 4 – Carta dei servizi

TITOLO II – ORGANI DELL’AZIENDA

Articolo 5 – Organi

CAPO I – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 6 – Nomina e funzioni del Presidente

CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 – Nomina del Consiglio di amministrazione
Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio di amministrazione
Articolo 9 – Scioglimento del Consiglio di amministrazione
Articolo 10 – Competenze del Consiglio di amministrazione

CAPO III – COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 11 – Nomina, composizione, durata, funzioni e indennità del Collegio dei revisori
Articolo 12 – Funzionamento del Collegio dei revisori

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Articolo 13 – Criteri generali di organizzazione
Articolo 14 – Direttore generale
Articolo 15 – Dirigenti

CAPO II – PERSONALE

Articolo 16 – Programmazione del personale
Articolo 17 – Valutazione delle prestazioni

TITOLO IV – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E DEL PATRIMONIO

CAPO I – DISPONIBILITA’ ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Articolo 18 – Risorse Finanziarie
Articolo 19 – Patrimonio

CAPO II – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RENDICONTAZIONE

Articolo 20 – Programmazione e rendicontazione
Articolo 21 – Programmazione e rilevazione dei flussi di cassa
Articolo 22 – Rendiconto sociale

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo 23 – Modifiche statutarie
Articolo 24 – Efficacia

STATUTO
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania
ADiSURC

Testo vigente	Testo modificato
TITOLO I - NATURA, DENOMINAZIONE, FUNZIONI, SEDE	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo I - Ambito statutario	Art. 1 - Ambito statutario, natura, sede, finalità
1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione comunitaria nazionale e regionale vigente, il presente Statuto disciplina l'ordinamento dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, (di seguito Azienda), istituita dalla Legge 18 maggio 2016, n. 12 della regione Campania -Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario — (per il seguito Legge regionale), modificata dalla Legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, a cui è affidata la realizzazione dei servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3 della Legge regionale, aventi sede legale in Regione Campania. Articolo 2 - Denominazione e Sede 1. L'Azienda si identifica negli atti con il nome "Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania" che può essere abbreviato in 2. Essa ha sede legale ed amministrativa in Napoli. 3. L'Azienda ha un proprio logo, descritto in apposito Regolamento che ne disciplina anche l'uso. Articolo 3 - Natura e Finalità 1. L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. di autonomia amministrativa. patrimoniale, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria, nonché statutaria e regolamentare. 2. L'Azienda organizza e svolge le proprie attività, nell'ambito delle competenze previste dalle leggi, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, partecipazione, integrazione, pubblicità, informazione, semplificazione delle procedure ed in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Nel rispetto delle direttive europee e della normativa nazionale e regionale, l'Azienda garantisce uguaglianza di trattamento e pari opportunità per garantire la più ampia accessibilità ai servizi e agli interventi di cui alla Legge regionale.	1. Il presente Statuto, in attuazione della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (ADiSURC), di seguito Azienda. 2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 3. L'Azienda ha sede legale e amministrativa in Napoli. 4. L'indirizzo della sede legale e il logo dell'Azienda sono individuati con delibera del Consiglio di amministrazione. 5. L'Azienda realizza gli interventi a sostegno del successo formativo dei capaci e meritevoli privi di mezzi nonché della generalità degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 12/2016, al fine di garantire opportunità di accesso ai più alti gradi degli studi, concorrendo a superare gli ostacoli di ordine economico e sociale.
	Articolo 2 – Funzioni
4. L'ADISURC assicura la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle	1. L'Azienda assicura la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle

Testo vigente	Testo modificato
prestazioni indicati nell'articolo 8 della Legge regionale, ossia: a) le borse di studio; b) il servizio abitativo; c) i prestiti d'onore; d) il servizio di ristorazione; e) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro; l) il servizio di agevolazione del trasporto pubblico; g) il servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle attività sportive; h) il servizio di assistenza sanitaria; i) gli interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità; l) l'attività part time e servizio di banche dati per la promozione del diritto allo studio; m) l'accesso alla cultura; n) i servizi per la mobilità internazionale; o) ogni altro servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario compatibile con la normativa prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, nonché dalla disciplina attuativa, e con la programmazione regionale	prestazioni indicati nell'articolo 8 della legge regionale n. 12/2016, quali: a) le borse di studio; b) il servizio abitativo; c) i prestiti d'onore; d) il servizio di ristorazione; e) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro; f) il servizio di agevolazione del trasporto pubblico; g) il servizio di promozione culturale, ricreativo, multimediale e delle attività sportive; h) il servizio di assistenza sanitaria; i) gli interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità; l) l'attività part time e servizio di banche dati per la promozione del diritto allo studio; m) l'accesso alla cultura; n) i servizi per la mobilità internazionale; 0) ogni altro servizio che assicuri il diritto allo studio universitario, in attuazione della disciplina legislativa, degli obblighi di adesione ad organismi internazionali nonché della programmazione regionale.
	Articolo 3 - Concertazione istituzionale
5. L'Azienda può realizzare programmi comuni con gli enti locali per coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali e provinciali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile. La convenzione che disciplina tale collaborazione prevede gli oneri a carico di ciascuna parte, fermo restando che l'ADISURC sostiene esclusivamente gli oneri relativi alle proprie finalità istituzionali.	1. L'Azienda definisce gli obiettivi e gli interventi, in coerenza con la programmazione regionale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle Istituzioni di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) e b), della legge regionale n. 12/2016, con riferimento al fabbisogno di servizi a sostegno del successo formativo, alla numerosità della popolazione studentesca, alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche, alle politiche di attrazione internazionale nonché all'articolazione territoriale delle sedi didattiche e scientifiche. 2. L'Azienda collabora con il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 per quanto attiene alla programmazione degli interventi di diritto allo studio, anche attraverso specifiche intese. 3. L'Azienda garantisce i necessari raccordi tra l'organizzazione dei servizi erogati e l'attività

Testo vigente	Testo modificato
	didattica delle Università e degli istituti di alta specializzazione e formazione di cui all'articolo 1, comma 4, lett. a) e b), della legge regionale n. 12/2016 presenti sui territori di riferimento nonché ogni altra questione di interesse comune, secondo modalità definite da specifiche intese. 5. L'Azienda valorizza le forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze studentesche.
6. I servizi ed i benefici di cui al comma 4 sono disciplinati con apposito Regolamento.	
	Articolo 4 - Carta dei Servizi
	1. L'Azienda recepisce lo schema di Carta dei Servizi approvato dalla Giunta regionale e nomina, nell'ambito del personale dirigenziale della propria struttura amministrativa, il Garante dello studente per assicurarne il rispetto. 2. L'Azienda pubblica sul proprio sito internet istituzionale in una sezione dedicata e facilmente accessibile la Carta dei servizi con la tempistica dell'erogazione dei servizi e il nome del Garante dello studente.
TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA	TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA
Articolo 4 — Organi di Governo	Articolo 5 - Organi
1. Sono Organi di governo dell'Azienda: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione (Consiglio di amministrazione); c) il Collegio dei revisori legali dei conti.	1. Sono organi dell'Azienda: a) il Presidente, b) il Consiglio di amministrazione, c) il Collegio dei Revisori.
CAPO I – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CAPO I – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 5 — Nomina e Funzioni	Articolo 6 - Nomina e funzioni del Presidente
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Comitato regionale di coordinamento delle Università della Campania (CUR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.	1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Comitato regionale di coordinamento delle Università della Campania (CUR) di cui al d.P.R. n. 25/1998.
2. Il Presidente: a) Ha la rappresentanza legale dell'ADISURC; b) Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno; d) Assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; e) Vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza secondo i principi di separazione	2. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno; c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

Testo vigente	Testo modificato
del potere di indirizzo e di gestione, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 e s.m.i.;	d) vigila sull'andamento della gestione demandata alla dirigenza secondo i principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m.i.
3. Il Presidente ha un ruolo propulsivo e di coordinamento del Consiglio di amministrazione.	Soppresso
4. Egli cura i rapporti con gli Enti e in particolare i rapporti con la Regione e con gli Uffici regionali;	Soppresso
5. In caso di motivata urgenza e necessità, ove non sia possibile convocare il Consiglio di amministrazione per la indisponibilità verificata, anche per le vie brevi, della maggioranza dello stesso , il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, esclusi gli atti a contenuto generale . Detti provvedimenti devono essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima seduta utile successiva.	3. In caso di urgenza e necessità, nel caso non sia possibile convocare il Consiglio di amministrazione, il Presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoposti a ratifica dell'Organo collegiale nella prima seduta utile.
6. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente che ne esercita le funzioni.	4. Il Presidente non può adottare in via d'urgenza atti generali e di bilancio.
CAPO II- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 6 - Nomina, Composizione, Durata, Indennità	Articolo 7 - Nomina, composizione, durata, indennità del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione) dell'ADISURC è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e si compone: a) del Presidente; b) di due rappresentanti dell'Università eletti dal CUR; c) di due rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità stabilite dalla Legge regionale.	1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e si compone: a) del Presidente; b) di due rappresentanti dell'Università designati dal CUR tra il personale in servizio presso le Università e le istituzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2016; c) di due rappresentanti degli studenti eletti, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra tutti gli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 12/2016, secondo il metodo proporzionale D'Hondt, assegnando i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente
	2. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Consiglio di amministrazione a seguito della designazione dei componenti previsti.

Testo vigente	Testo modificato
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.	3. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, gli altri componenti devono essere in possesso del titolo di studio della laurea magistrale o titolo equipollente e di specifici requisiti di professionalità e di competenza, maturati nell'ambito dell'amministrazione pubblica e del diritto allo studio.
3. In caso di dimissioni, decadenza o revoca per qualunque causa, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.	4. In caso di dimissioni, decadenza o revoca per qualunque causa, i componenti del Consiglio di amministrazione sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.
4. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo, restano in carica fino alla naturale scadenza, ovvero decadenza o scioglimento anticipato, del periodo per il quale il Consiglio di Amministrazione è stato nominato.	5. I componenti del Consiglio di amministrazione che, a vario titolo, assumono la carica successivamente all'iniziale costituzione dell'organo, restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. L'incarico dei rappresentanti degli studenti cessa con la nomina dei nuovi rappresentanti eletti ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2016 che subentrano nel Consiglio di amministrazione.
	6. Per garantire l'effettività della rappresentanza delle componenti studentesche e universitarie nel Consiglio di amministrazione, ai componenti eletti tra gli studenti, che, durante la permanenza in carica, perdono tale requisito, subentrano i primi non eletti nelle rispettive liste di appartenenza; il CUR designa nuovi rappresentanti dell'Università ove i precedenti perdano il requisito della permanenza in servizio presso le istituzioni di appartenenza.
5. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposta una indennità mensile nei limiti del 15 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, ad eccezione del Presidente cui è corrisposto un assegno mensile pari al 30 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. E' riconosciuto, in ogni caso, il rimborso delle spese di trasporto sostenute, debitamente rendicontate, per il raggiungimento della sede di svolgimento del Consiglio di Amministrazione.	7. Ai componenti e al Presidente del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità mensile nonché il rimborso delle spese di trasporto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 12/2016
Articolo 7 — Funzionamento	Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e ogni qual volta che il Presidente ne ravvisa la necessità o quando almeno	1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente ne ravvisa la necessità o quando almeno tre consiglieri ne fanno espressa

Testo vigente	Testo modificato
tre consiglieri ne fanno espressa richiesta scritta. In tale ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta.	richiesta scritta, assicurando almeno una seduta con periodicità mensile.
2. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione contenenti l'ordine del giorno sono effettuate a mezzo posta elettronica, di cui si dotano i singoli consiglieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'ADISURC. almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di motivata urgenza, con ventiquattro ore di preavviso.	2. Le convocazioni del Consiglio di amministrazione con l'ordine del giorno sono effettuate a mezzo posta elettronica e pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di motivata urgenza, con ventiquattro ore di preavviso.
3. La documentazione e l'istruttoria a supporto degli argomenti posti all'ordine del giorno è inviata ai componenti del Consiglio di Amministrazione con gli stessi mezzi ed entro gli stessi termini dettati per le convocazioni, di cui al comma precedente.	Soppresso
4. Il Consiglio di amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, su richiesta del Presidente, ricorrendo casi straordinari di necessità e/o urgenza, sempreché siano presenti tutti i consiglieri e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti pur in assenza di formale convocazione.	Soppresso
5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo quanto previsto al comma 6 seguente, delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del vice Presidente.	3. Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
6. Le deliberazioni concernenti il regolamento del personale e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.	4. Le deliberazioni concernenti il regolamento del personale e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Il voto è palese fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.	5. Il voto è palese, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla Legge.
8. I componenti non prendono parte alle deliberazioni che li riguardano personalmente o che riguardano i loro parenti ed affini entro il quarto grado.	6. I componenti non prendono parte alle deliberazioni che li riguardano personalmente o che riguardano i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non partecipano soggetti estranei alla materia trattata o esterni all'ADISURC, salva specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione stesso che ne dà atto nel verbale di riunione, indicando il soggetto richiedente la partecipazione, nonché la specifica motivazione.	7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione non partecipano soggetti estranei alla materia trattata o esterni all'Azienda, salva specifica autorizzazione dell'Organo stesso che ne dà atto nel verbale di riunione, indicando il soggetto richiedente la partecipazione nonché la specifica motivazione.
10. Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle materie trattate, può convocare alle riunioni funzionari dell'Azienda.	Soppresso

Testo vigente	Testo modificato
11. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore generale di cui all'articolo 12 che redige i verbali delle sedute.	8. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore generale che redige i verbali delle sedute.
	9. Il Consiglio di amministrazione continua a operare, pur essendo scaduti i termini legali della sua nomina, in caso di mancato o ritardato rinnovo dei suoi componenti, nei limiti temporali definiti dalla legge e per le sole attività ordinarie.
	10. La Giunta regionale nomina un commissario ad acta per l'adozione di specifici atti per i quali è stata accertata l'inerzia del Consiglio di amministrazione a provvedere nei termini assegnati.
Articolo 8 - Scioglimento	Articolo 9 - Scioglimento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è sciolto con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, nonché di accertata violazione della Carta dei servizi con lo studente.	1. Il Consiglio di amministrazione è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, nonché di accertata violazione della Carta dei servizi con lo studente.
2. Il provvedimento che dispone lo scioglimento nomina un Commissario per la gestione straordinaria che resta in carica fino alla ricostituzione dell'Organo di indirizzo che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento.	2. Il provvedimento che dispone lo scioglimento nomina un Commissario per la gestione straordinaria che resta in carica fino alla ricostituzione dell'Organo di indirizzo che ha luogo entro sei mesi dal decreto di scioglimento
3. In caso di dimissioni, decadenza o revoca per qualunque causa, i componenti del Consiglio di amministrazione sono sostituiti con atto dell'organismo di cui erano espressione.	Soppresso
Articolo 9 - Competenze	Articolo 10 – Competenze del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di direzione politico-amministrativa dell'ADISURC nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001.	1. Il Consiglio di amministrazione programma la destinazione delle risorse, definisce gli obiettivi strategici e specifica i risultati attesi nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo n. 165/2001, vigilando sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione.
2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sulla rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione.	

Testo vigente	Testo modificato
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti, il Vice Presidente nella prima seduta utile. 4. Il Consiglio di Amministrazione approva: a) lo statuto dell'ADISURC e le sue modifiche; b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e le relative variazioni; c) il rendiconto generale e un rendiconto sociale delle proprie attività; d) i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione; e) il contratto di servizio con gli studenti; f) i bandi di concorso per l'assegnazione dei servizi e dei benefici; g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi; h) il regolamento del personale con la relativa pianta organica; i) le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale; j) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale ed elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare; k) le modalità di partecipazione ad attività consorziate per le iniziative, le funzioni ed i compiti comuni all' AD ISURC; l) l'autorizzazione alla stipula dei contratti decentrati per il personale ADISURC; m) l'autorizzazione alle operazioni di project financing o permuta per valorizzare il patrimonio di cui al comma 1 del successivo articolo 20 per garantire migliori opportunità agli studenti; n) l'autorizzazione all'accettazione di contributi, lasciti e donazioni; o) l'autorizzazione su eventuali transazioni in ordine alle liti; p) in conformità alla Legge regionale, le direttive per l'allocazione e la distribuzione su territorio regionale dei Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA), degli Uffici e alle strutture in cui si articola l'ADISURC, assegnando i relativi spazi; q) il Regolamento di Amministrazione e Contabilità; r) l'assunzione e la gestione di partecipazioni a consorzi, società ed altre forme associative di diritto privato;	2. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente nella prima seduta utile ed approva: a) lo statuto dell'Azienda e le relative modifiche; b) il bilancio di previsione, annuale e pluriennale e le relative variazioni; c) il rendiconto generale e un rendiconto sociale delle proprie attività; d) i piani di attività annuali e pluriennali in conformità alla programmazione e agli indirizzi stabiliti dalla Regione; e) la carta dei servizi con gli studenti; f) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione dei bandi di concorso per l'assegnazione dei servizi e dei benefici; g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi; h) le tariffe per l'erogazione dei servizi agli studenti; i) il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale con la relativa pianta organica; j) le direttive e i criteri relativi alla gestione dell'attività contrattuale; k) gli indirizzi per la contrattazione collettiva avendo come riferimento le linee della contrattazione collettiva della Regione, la nomina della delegazione trattante di parte pubblica e l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati previa attestazione di compatibilità economica e finanziaria da parte del Collegio dei Revisori; l) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale; m) le modalità di partecipazione ad attività consorziate per le iniziative, le funzioni ed i compiti comuni all'Azienda; n) ogni ulteriore atto di cui per legge abbia competenza o che, nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione, sia necessario per perseguire i fini aziendali e non sia espressamente attribuito ad altri organi dell'Azienda dalla Legge o dallo Statuto.

Testo vigente	Testo modificato
s) l'opportunità della costituzione in giudizio dell'Ente; t) la nomina di eventuali commissioni per la verifica del funzionamento dei servizi; u) la delega ad uno o più dei suoi membri di istruire specifiche problematiche sulle quali poi deliberare; v) ogni ulteriore atto o provvedimento di cui per Legge abbia competenza; w) nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001, ogni altro provvedimento e/o atto e/o attività non espressamente attribuito ad altri organi dell'ADISURC dalla Legge o dallo Statuto necessario per perseguire le finalità dell'Azienda.	
5. Il Consiglio di Amministrazione conferisce: a) l'incarico di Direttore generale dell'ADISURC e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente; b) l'incarico di Dirigente per ciascuno dei due centri di Responsabilità Amministrativa (CRA) dell'ADISURC e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente. 6. Il Consiglio di Amministrazione nomina, nell'ambito del personale dirigenziale della propria struttura amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, il Garante dello studente per assicurare il rispetto del contratto di servizio.	3. Il Consiglio di amministrazione nomina: a) il Direttore generale dell'Azienda, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2016; b) il Garante degli studenti; c) l'Organismo Indipendente di Valutazione; d) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
7. Il Consiglio di Amministrazione rimuove dall'incarico il Direttore generale e i Dirigenti dei CRA nei casi previsti dal successivo articolo 14.	Soppresso.
CAPO III – COLLEGIO DEI REVISORI	CAPO III – COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 10 - Nomina, Composizione, Durata, Indennità	Articolo 11 - Nomina, composizione, competenze, durata, indennità del Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti sorteggiati, assicurando la rappresentanza di genere, tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo	1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti sorteggiati, assicurando la rappresentanza di genere, tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27

Testo vigente	Testo modificato
39/2010 ed è nominato dal Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 utilizzando le candidature dei revisori dei conti già disponibili presso il Consiglio regionale e presentate nel rispetto della vigente normativa.	gennaio 2010, n. 39 ed è nominato dal Consiglio regionale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.
2. Il Presidente o i componenti del Collegio dei revisori contabili non possono trovarsi nelle cause di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.	2. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda; esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per i singoli atti sui risultati dell'attività di controllo all'Organo di indirizzo che, in caso di rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti o fornisce motivate controdeduzioni al Collegio stesso. In caso di conferma delle osservazioni iniziali, il Collegio trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'articolo 2 della legge regionale n. 12/2016.
3. I revisori restano in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, anche se nominati successivamente alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.	3. I Revisori restano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione, anche se nominati successivamente alla data di insediamento dell'Organo di indirizzo.
4. In caso di decadenza o scioglimento anticipato dello stesso Consiglio di Amministrazione, il Collegio resta in carica fino all'originaria scadenza naturale dello stesso.	4. In caso di decadenza o scioglimento anticipato dello stesso Consiglio di amministrazione, il Collegio resta in carica fino all'originaria scadenza naturale dello stesso.
5. Al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è corrisposto esclusivamente l'onorario di cui agli articoli 37 e 38 del decreto del Ministero della Giustizia 2 settembre 2010, n.169 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 2. Al Presidente del Collegio non si applica la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5 del DM 169/2010- Il Presidente e gli altri componenti del Collegio, oltre quanto stabilito dal presente comma, non percepiscono altri compensi o indennità comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta e non è riconosciuto loro alcun rimborso spese.	5. Al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è corrisposto esclusivamente l'onorario di cui agli articoli 37 e 38 del decreto del Ministero della Giustizia 2 settembre 2010, n. 169 e non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 38, comma 2. Al Presidente del Collegio non si applica la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5 del decreto ministeriale n. 169/2010. 6. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio non percepiscono altri compensi o indennità comunque denominati, oltre all'onorario, in ragione della carica e dell'attività svolta e non è riconosciuto loro alcun rimborso spese.
Articolo 11 — Funzionamento e Competenze	Articolo 12 — Funzionamento del Collegio dei revisori

Testo vigente	Testo modificato
1. Il Collegio è convocato periodicamente dal suo Presidente che cura anche l'organizzazione dei lavori e in caso di sua assenza o impedimento dal membro effettivo più anziano. Esso può anche essere convocato su richiesta del Presidente dell'ADISURC ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Collegio dei revisori provvede in tale ultimo caso alla convocazione entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.	1. Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio con periodicità almeno mensile e all'organizzazione dei lavori. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni sono svolte da un membro, espressamente delegato.
2. Le sedute del Collegio sono verbalizzate e le determinazioni adottate sono assunte a maggioranza dei voti espressi in modo palese. Il Revisore eventualmente dissenziente deve far constatare a verbale i motivi del suo dissenso.	2. Delle riunioni del Collegio viene redatto un processo verbale, sottoscritto dai Revisori presenti; il verbale è trasmesso entro tre giorni al Presidente e al Direttore generale.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ADISURC.	3. Le determinazioni del Collegio sono assunte a maggioranza; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
[4. Esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per i singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al Consiglio di Amministrazione che, in caso di rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti o fornisce motivate controdeduzioni al Collegio stesso. Se il Collegio conferma le osservazioni iniziali, trasmette l'atto osservato alla Giunta regionale per i provvedimenti che questa ritiene di adottare nell'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sancito dallo Statuto della Regione Campania e dall'articolo 2 della Legge regionale.]	4. Il Collegio delibera validamente con la presenza di almeno due dei suoi componenti; in questo caso la decisione di formulare osservazioni sugli atti sottoposti a controllo può essere validamente assunta solo se approvata da entrambi. 5. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda nei modi e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri di amministrazione. 6. Il Collegio dei Revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte; di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e delle relative variazioni nonché dei rendiconti è redatto apposito verbale. 7. Il Collegio può, e deve se richiesto, intervenire almeno con la partecipazione di un proprio membro alle sedute del Consiglio di amministrazione; a tal fine sono trasmessi al Collegio gli ordini del giorno delle sedute consiliari. 8. I componenti il Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con diligenza; hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d'ufficio. 9. I Revisori hanno il dovere di partecipare alle sedute del Collegio; il mancato intervento, senza

Testo vigente	Testo modificato
	giustificato motivo, a tre sedute consecutive determina la decadenza dall'incarico. 10. Il motivo dell'assenza deve essere comunicato al Presidente prima dell'inizio della seduta e deve essere riportato nel verbale.
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I- IL DIRETTORE GENERALE	CAPO I – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
	Articolo 13 - Criteri generali di organizzazione
	1. L'Azienda è organizzata in modo da assicurare i principi di economicità, efficacia ed efficienza, pubblicità e trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, al fine di garantire la migliore erogazione dei servizi agli studenti.
	2. Le strutture organizzative dell'Azienda sono: a) la Direzione generale, articolata in Aree, che assicura il coordinamento delle funzioni gestionali attribuite all'Azienda e concorre all'elaborazione degli indirizzi programmatici; b) l'Area, unità organizzativa dirigenziale, che assicura la gestione di un insieme ampio di Servizi e di processi amministrativi; c) il Servizio, unità organizzativa non dirigenziale, specializzata nella gestione di attività o processi amministrativi, produttivi o tecnici.

Testo vigente	Testo modificato
	3. L'organizzazione degli uffici dell'Azienda è improntata ai seguenti criteri: a) numero di aree dirigenziali correlato alla complessità dimensionale che l'Azienda assume per rispondere alla domanda di servizi degli studenti, tenendo conto delle competenze specialistiche, dell'equilibrio delle risorse finanziarie e patrimoniali, dell'operatività sull'intero territorio regionale, del coordinamento di più servizi e della responsabilità di programmi e di progetti; b) organizzazione per funzioni, mediante l'individuazione di aree di specializzazione trasversali alle sedi didattiche e alle dimensioni territoriali; c) razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni e delle unità organizzative dedicate ad attività amministrative di supporto; d) previsione di sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati volti ad assicurare l'economicità della gestione, l'equilibrio economico-patrimoniale e l'efficacia degli istituti di incentivazione del personale; e) valorizzazione della trasformazione digitale dei servizi, dei processi e delle attività.
	4. L'assetto organizzativo tiene conto delle specificità di ciascun ambito territoriale e di ogni sede della didattica al fine di garantire un livello omogeneo ed essenziale delle prestazioni. L'Azienda attiva sedi territoriali sul territorio regionale in ragione dell'articolazione delle sedi didattiche e della numerosità degli studenti.
	5. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, sentita la Direzione Generale competente della Giunta regionale, adotta un Regolamento di organizzazione che definisce il numero delle Aree e i compiti e le attribuzioni dei dirigenti, in coerenza con la programmazione del personale e delle attività dell'Azienda e nel rispetto delle compatibilità economiche e delle esigenze produttive aziendali.
Articolo 12 — Nomina, compensi e durata	Articolo 14 - Direttore generale
1. L'incarico di Direttore generale, in conformità al eo. I dell'art. 6 della Legge regionale è conferito ad esperti dotati di elevata e particolare professionalità, selezionati mediante procedura ad evidenza	1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2016.

Testo vigente	Testo modificato
pubblica, tra laureati magistrali o equipollenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale di tipo dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. 2. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è di natura subordinata, a tempo pieno ed esclusivo, ed è esercitato nel rispetto dei principi di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001 e nel rispetto della normativa vigente, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e conseguenti delibere della Giunta regionale per i dirigenti regionali di pari livello. 4. L'incarico deve avere una durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore generale dal Consiglio di Amministrazione. 5. Il trattamento economico onnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore a quello spettante al direttore generale della Giunta regionale.	2. L'incarico di Direttore generale è conferito, all'esito di procedura selettiva pubblica, a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell'incarico, che fissa il relativo trattamento economico nel rispetto della normativa vigente e, in ogni caso, in misura non superiore a quello spettante al Direttore generale della Giunta regionale.
6. All'incarico di direttore generale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Se l'incarico è conferito ad un dirigente di ruolo presso le amministrazioni pubbliche, per la durata dell'incarico lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.	Soppresso
Articolo 13 — Competenze	

Testo vigente	Testo modificato
1. Il Direttore generale, in conformità al principio della separazione dei poteri di indirizzo e di gestione di cui al decreto legislativo 165/2001 ed in conformità degli indirizzi politico amministrativi fissati dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 2. Il Direttore generale è esclusivamente e personalmente responsabile della gestione e dei risultati, formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi. 3. Predisporre l'istruttoria ed esprimere parere di legittimità su tutti gli atti posti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; 4. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante; 5. Il Direttore generale si avvale del supporto dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa previsti dall'articolo 3, comma 3 della Legge regionale. 6. Cura l'attuazione dei programmi e delle direttive del Consiglio di Amministrazione e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 7. Nel rispetto delle norme amministrativo contabili previste da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ADISURC e delle altre disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza; 8. È responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall'apparato amministrativo; 9. Il Direttore generale indirizza, coordina, controlla e valuta l'attività degli altri Dirigenti secondo il modello di valutazione adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione. 10. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può procedere, su specifici provvedimenti, alla sostituzione dei dirigenti del CRA in caso di loro inerzia o ritardo, avocando a sé specifici atti di competenza dei Dirigenti; 11. Riferisce ogni qual volta si renda necessario e comunque periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, circa l'attuazione delle direttive del	4. Il Direttore generale sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e in particolare: a) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione; b) dirige e coordina le attività delle strutture organizzative dell'Azienda; c) nomina e valuta i dirigenti, assegnando loro funzioni ed attribuendo gli obiettivi in coerenza alla programmazione regionale e aziendale; d) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall'organo d'indirizzo e formula le proposte per l'adozione degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione; e) esercita autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate di competenza.

Testo vigente	Testo modificato
Consiglio di Amministrazione, nonché in ordine alla erogazione dei servizi resi agli studenti e ad eventuali problematiche. 12. Esercita, nei casi previsti dalla legge, l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnicoamministrativo e dirigente; 13. Stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori, fatte salve le competenze dei Dirigenti dei CRA. 14. Propone al Consiglio di Amministrazione l'eventuale costituzione in giudizio dell'Ente; 15. Propone al Consiglio di Amministrazione eventuali transazioni alle liti; 16. Il Direttore Generale può nominare nell'ambito dei Dirigenti dei CRA in servizio presso l'ADISURC un proprio Vicario che esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di competenza del Direttore Generale.	
Articolo 14 — Revoca	
1. Il Direttore Generale è rimosso dall'incarico nei casi previsti dal contratto individuale di lavoro. 2. Il Direttore Generale è rimosso dall'incarico nel caso di gravi inadempimenti o di gravi violazioni di leggi. 3. Il direttore generale è rimosso dall'incarico nei casi in cui il risultato della gestione è in contrasto con le direttive e gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione. 4. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le deduzioni.	5. Nei casi di grave irregolarità della gestione, di accertato contrasto con gli atti di indirizzo e di programmazione regionale o con le direttive e gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione o di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi, il Direttore generale, previa contestazione di addebito e contraddittorio, può essere rimosso dall'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione.
CAPO II - DIRIGENTI E PERSONALE	
Articolo 15 — I Dirigenti dei Centri di Responsabilità amministrativa, nomina, indennità	Articolo 15 - Dirigenti
	1. I dirigenti delle Aree costituiscono, con il Direttore generale, la struttura direzionale dell'Azienda.

Testo vigente	Testo modificato
1. L'incarico di Dirigente del centro di responsabilità amministrativa (CRA), in conformità al co. 1 dell'art. 6 della Legge regionale è conferito ad esperti dotati di elevata e particolare professionalità, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica, tra laureati magistrali o equipollenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale di tipo dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private. 2. L'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC che ne determina anche il trattamento giuridico ed economico nel rispetto della normativa vigente, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. In ogni caso il trattamento economico omnicomprensivo, comprese le indennità di funzione e di risultato, non può essere superiore al trattamento previsto per il dirigente apicale delle strutture amministrative regionali non generali. 3. Il rapporto di lavoro di Dirigente del CRA è di natura subordinata, a tempo pieno ed esclusivo. 4. L'incarico deve avere una durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Direttore generale, nonché dell'efficienza ed efficacia e funzionalità delle prestazioni rese, anche per il tramite dell'apparato amministrativo di sua competenza. 5. All'incarico di dirigente del CRA si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). Se l'incarico è conferito ad un dirigente di ruolo presso le amministrazioni pubbliche, per la durata dell'incarico lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 6. Il Dirigente del CRA è rimosso nei casi previsti dall'art. 14 del presente Statuto.	2. I dirigenti sono nominati dal Direttore generale, in coerenza con la programmazione del personale, a seguito di procedura selettiva pubblica. L'incarico è conferito nel rispetto della normativa vigente e ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. 3. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area dirigenziale delle Funzioni Locali, dal contratto integrativo aziendale e dalle disposizioni normative vigenti in materia.
Articolo 16 — Competenze dei Dirigenti dei Centri di Responsabilità amministrativa	

Testo vigente	Testo modificato
1. I Dirigenti dei CRA sovrintendono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Centro di Responsabilità amministrativa loro assegnato, in conformità alle funzioni attribuite dal Direttore generale e secondo le modalità previste dal Regolamento del personale; 2. I Dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa; 3. I Dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione. 4. In particolare, i Dirigenti: a) formulano proposte e pareri al Direttore generale; b) formulano parere di regolarità amministrativa e contabile degli atti di loro competenza; c) provvedono all'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati dal Direttore generale, tramite l'adozione dei relativi atti e eventuali provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate delegati dal Direttore generale; d) coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Direttore generale nell'ambito delle rispettive competenze; effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito; g) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale.	4. I dirigenti dell'Azienda dirigono e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; attuano gli obiettivi assegnati dal Direttore generale adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione; formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 5. La formale attribuzione degli obiettivi ai dirigenti, con la contestuale assegnazione delle risorse umane e strumentali, è disposta dal Direttore generale, assicurando il confronto e la negoziazione; gli obiettivi sono conformi agli indirizzi programmatici e alle scelte strategiche adottate dal Consiglio di amministrazione. 6. Gli atti emanati dai dirigenti, ove sussistano gravi motivi, possono essere sospesi o revocati dal Direttore generale; in caso di inerzia, quest'ultimo attiva poteri sostitutivi in conformità alle previsioni di legge. 7. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati dal Direttore generale, nei casi previsti dalla legge e dal rapporto di lavoro, con provvedimento adottato previo contraddittorio con l'interessato. 8. In caso di assenza temporanea di un dirigente, le funzioni di questo sono attribuite al Direttore generale o ad un dirigente appositamente delegato.
	CAPO II – PERSONALE
Articolo 17 — Il Personale	Articolo 16 — Personale
1. L'Azienda dispone di personale proprio; 2. L'Azienda adotta la proposta di dotazione organica e assume e gestisce il proprio personale con le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia di personale;	1. L'Azienda dispone di personale proprio che assume e gestisce con le modalità previste dalla vigente normativa statale e regionale.
3. Al personale dell'ADISURC si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale;	2. Al personale dell'Azienda si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale.
4. L'ADISURC adotta per il personale in esubero gli opportuni provvedimenti in conformità della vigente normativa;	3. Il Consiglio di amministrazione approva la programmazione del personale dell'Azienda e le sue variazioni, sulla base dell'individuazione degli effettivi fabbisogni di professionalità, nonché in funzione delle esigenze di flessibile adeguamento dell'articolazione organizzativa generale ai compiti e ai programmi aziendali e nel

Testo vigente	Testo modificato
	rispetto delle compatibilità economiche dell'Azienda e delle esigenze produttive. La proposta di dotazione organica, suddivisa per categorie funzionali e profili professionali, è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 11 della legge regionale n. 12/2016.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 165/2001, l'ADISURC può avvalersi, nei limiti numerici e funzionali delle proprie piante organiche e per i fini di cui alla presente legge, di personale delle università di riferimento.	4. L'Azienda favorisce percorsi di sviluppo professionale, mobilità nelle mansioni e negli incarichi, flessibilità nell'organizzazione degli uffici per la valorizzazione delle capacità e delle competenze del personale.
6. Quando la gestione di alcuni interventi è affidata direttamente alle università, queste possono, nel rispetto della vigente normativa in tema di personale, utilizzare il personale dell'ADISURC, previa intesa, rimborsando all'ADISURC gli oneri relativi al trattamento economico del personale messo a disposizione;	
7. L'Azienda è impegnata nel perseguire il miglioramento della sicurezza e del benessere dei propri lavoratori.	5. L'Azienda è impegnata nel perseguire il miglioramento della sicurezza e del benessere dei propri lavoratori.
8. Le norme dei contratti collettivi di lavoro ed i principi contenuti nei contratti decentrati si applicano immediatamente al personale dell'ADISURC mediante atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula dei relativi contratti decentrati	6. L'Azienda assicura, nei modi e nei tempi, previsti dalla legge e dai contratti, l'informazione e il confronto sulla struttura organizzativa.
	Articolo 17 - Valutazione delle prestazioni
	1. L'Azienda opera per favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del continuo e progressivo miglioramento dei processi e dei servizi.
	2. Nel rispetto delle relazioni sindacali e di principi generali in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, l'Azienda si dota di un sistema permanente di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa.
CAPO III ORGANIZZAZIONE	ABROGATO
Articolo 18 Criteri	
1. L'organizzazione è disciplinata dai seguenti criteri:	
a) distinzione fra attività di indirizzo e di controllo, spettante al Consiglio di Amministrazione e attività di gestione spettante alla dirigenza;	
b) trasparenza, efficienza ed efficacia dell'agire amministrativo;	

Testo vigente	Testo modificato
e) articolazione in una Direzione generale e due Centri di Responsabilità amministrativa;	
d) articolazione delle unità organizzative in base alla omogeneità delle funzioni svolte e delle finalità da perseguire;	
e) valorizzazione delle risorse umane e delle pari opportunità mediante la formazione e la partecipazione a corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale nonché l'adozione di sistemi, anche economici, incentivanti.	
Articolo 19 — Direzione generale e Centri di Responsabilità amministrativa	
1. La Direzione generale ha sede a Napoli ed è costituita dagli Uffici alle dirette dipendenze del Direttore generale, dalla Segreteria degli Organi di Governo e dagli Uffici di supporto agli Organi di Governo.	
2. L'ADISURC si avvale di due Centri di Responsabilità amministrativa, uno avente sede amministrativa a Napoli, per la gestione dei servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge regionale, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Napoli ed uno avente sede amministrativa a Salerno, per la gestione dei servizi e i benefici in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 3, iscritti alle istituzioni di cui allo stesso comma 3, aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.	
3. A ciascun Centro di Responsabilità amministrativa è preposto un Dirigente, individuato secondo le procedure ed i requisiti previsti all'articolo 15.	
4. L'ADISURC si avvale di sedi operative per l'erogazione dei servizi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) della Legge regionale.	
5. L'ADISURC può avvalersi di Uffici amministrativi con sedi nelle province in cui hanno sede legale le istituzioni universitarie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) della Legge regionale, al fine di garantire una migliore efficienza e/o efficacia dei servizi resi agli studenti.	
6. Il Consiglio di Amministrazione può, in ogni caso, nel rispetto della Legge regionale, deliberare una diversa allocazione delle sedi degli Uffici amministrativi e delle sedi operative dettata da criteri di migliore efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.	

Testo vigente	Testo modificato
TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZA	TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E DEL PATRIMONIO
	CAPO I - DISPONIBILITÀ ECONOMICHE E PATRIMONIALI
Articolo 20 — Mezzi patrimoniali e finanziari	Articolo 18 - Risorse finanziarie
1. L'ADISURC dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari: a) beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso; b) finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività; c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti; f) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali; g) proventi derivanti da servizi forniti e lasciti, donazioni ed erogazioni liberali; l) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per lo svolgimento dei compiti istituzionali; h) beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, già destinati all'attuazione del diritto allo studio universitario; i) ulteriori beni immobili di proprietà della Regione, concessi in comodato; j) entrate derivanti dalla tassa di cui all'articolo 13 della Legge regionale.	1. L'Azienda acquisisce le proprie risorse attraverso: a) finanziamenti regionali, statali e comunitari; b) proventi dei servizi resi per l'attuazione degli interventi di propria competenza istituzionale; c) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi; d) proventi derivanti dalla rendita e dall'alienazione del patrimonio; e) donazioni, eredità, legati ed altri proventi e contributi di soggetti pubblici e privati; f) accensione di mutui; g) proventi delle sanzioni amministrative; h) contributi a qualsiasi titolo disposti da Enti pubblici e da soggetti privati.
2. All'ADISURC sono altresì attribuiti i diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e dal decreto legislativo 68/2012.	2. All'Azienda sono attribuiti i diritti, gli oneri e gli adempimenti demandati alla Regione dall'articolo 21 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 nonché dalla relativa disciplina attuativa.
3. La gestione finanziaria e contabile ed i criteri di funzionamento del sistema di controllo di gestione dell'Azienda sono disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente in materia e dal Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.	3. La gestione finanziaria e contabile nonché i criteri di funzionamento del sistema dei controlli interni sono disciplinati dalla normativa statale e regionale nonché dalle disposizioni adottate dall'Azienda. Articolo 19 - Patrimonio 1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili, dai diritti, dalle attrezzature trasferiti dalla Regione e da altri Enti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nonché dai beni mobili, dai beni immobili, dai diritti derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati. 2. Le operazioni di gestione straordinaria del patrimonio immobiliare e la contrazione di

Testo vigente	Testo modificato
	finanziamenti pluriennali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta Regionale. 3. Il patrimonio dell'Azienda è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario.
	CAPO II – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RENDICONTAZIONE
Articolo 21 — Bilancio di previsione e Rendiconto	Articolo 20 - Programmazione e rendicontazione
1. L'esercizio finanziario dell'ADISURC coincide con l'anno solare.	1. L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione dell'ADISURC, predisposto secondo le norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009. n. 42) è adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.	2. Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 e dal regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5.
3. Il rendiconto generale dell'ADISURC, predisposto con le modalità di cui al decreto legislativo 118/2011, è adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.	3. Il rendiconto generale, predisposto con le modalità di cui al decreto legislativo n. 118/2011, è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
4. Il rendiconto sociale di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c) della Legge regionale, è redatto secondo i principali standard nazionali.	
	Articolo 21- Programmazione e rilevazione dei flussi di cassa
	1. La programmazione economica e finanziaria è integrata dalla previsione e dalla rilevazione dei flussi di cassa. 2. La previsione e la rilevazione dei flussi di cassa sono strumentali a garantire condizioni di effettività alle operazioni programmate, ad elaborare analisi di rendimento degli investimenti, ad assicurare coerenza alla disciplina della tesoreria unica nonché redditività aggiuntive attraverso il temporaneo impiego finanziario di entrate proprie aziendali. 3. La previsione e la rilevazione dei flussi di cassa assumono le disponibilità di cassa, le situazioni dei crediti scaduti e in scadenza, le previsioni di incasso dei crediti, le situazioni dei debiti scaduti e in scadenza, le previsioni di pagamento dei

Testo vigente	Testo modificato
	debiti, lo stato di utilizzo della cassa a breve e medio termine.
	Articolo 22 - Rendiconto sociale
	1. Il rendiconto sociale, in attuazione dell'articolo 5, comma 6, lettera c), della legge Regionale n. 12/2016, è elaborato secondo i principali standard nazionali. 2. Il rendiconto sociale riporta le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'Ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni dei portatori di interesse. 3. Le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte, e completa, riguardano gli aspetti sia positivi sia negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse. 4. L'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore); le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica. 5. I dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi.
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	TITOLO V - NORME FINALI
Articolo 22 — Modifiche di Statuto	Articolo 23 - Modifiche statutarie
1. La revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.	1. La revisione, la modifica o l'abrogazione dello Statuto sono adottate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei presenti e, ai sensi della disciplina legislativa regionale, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.

Testo vigente	Testo modificato
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è approvato contestualmente un nuovo testo di Statuto che sostituisca il precedente.	2. La deliberazione di abrogazione non ha efficacia se non è adottato contestualmente un nuovo testo di Statuto che sostituisca il precedente
	Articolo 24- Efficacia
	1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC della delibera di approvazione da parte della Giunta Regionale. 2. Il presente Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Azienda.